

Statuto del Club del San Gottardo (CSG) di Mendrisio

CONTENUTO

- I Ragione sociale, durata, sede e scopo**
- II Soci**
- III Organi dell'associazione**
 - A L'Assemblea generale dei soci**
 - B Il Comitato**
 - C L'Ufficio di revisione**
- IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità**
- V Scioglimento e liquidazione**

I Ragione sociale, durata, sede e scopo

Art. 1

Ragione sociale Con la denominazione "CLUB DEL SAN GOTTARDO" (CSG) è costituita un'associazione organizzata corporativamente, retta dai presenti statuti e dalle disposizioni previste negli art. 60 ss. CCS

Art. 2

Scopo L'associazione ha per scopo di:

- acquisire, restaurare e conservare materiale rotabile ferroviario storico in particolare quello riguardante le linee del San Gottardo e della Valmorea;
- impiegare tale materiale rotabile per la formazione e la condotta di treni storici sulle linee del san Gottardo e della Valmorea (concetto di museo dinamico);
- creare nuove attrattive turistiche nella regione transfrontaliera (Mendrisiotto / Valmorea);
- collaborare con enti e associazioni aventi scopi analoghi;
- promuovere in generale l'interesse per la ferrovia.

Art. 3

Sede, durata La sede dell'associazione è Mendrisio. La durata è illimitata.

II Soci

Art. 4

Categorie di soci L'Associazione comprende quattro categorie di soci:

- a) i soci attivi
- b) i soci contribuenti
- c) i soci sostenitori
- d) i soci onorari

Art. 5

Soci attivi Sono soci attivi

- a) coloro che, nell'anno dell'esercizio sociale, avranno versato la quota sociale stabilita dall'Assemblea Generale e prestano lavoro volontario;
- b) i membri del Comitato in carica.

	Art. 6
Soci contribuenti	Sono soci contribuenti coloro che, nell'anno dell'esercizio sociale, avranno versato la quota sociale stabilita dall'Assemblea Generale.
	Art. 7
Soci sostenitori	Sono soci sostenitori coloro che, nell'anno dell'esercizio sociale, avranno versato la quota sociale ed un contributo minimo stabiliti dall'Assemblea Generale.
	Art. 8
Soci onorari	Sono soci onorari quelli nominati tali dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato, in virtù di speciali benemerienze acquisite.
	Art. 9
Vantaggi per i soci	I soci attivi, sostenitori e onorari ricevono una tessera che dà diritto, durante l'anno corrente, ad ottenere facilitazioni decise dal Comitato.

III Organi dell'associazione

	Art. 10
Organi dell'associazione	<p>Gli organi dell'associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea generale dei soci (Assemblea) b) il Comitato c) l'Ufficio di revisione
	A L'Assemblea generale dei soci
	Art. 11
Convocazione	<p>Un'Assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente dal Comitato, di regola l'ultimo sabato del mese di maggio.</p> <p>Un'Assemblea straordinaria può essere inoltre convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal Comitato ogni qualvolta esso lo ritenga necessario b) qualora 1/5 dei soci aventi diritto di voto ne facesse motivata richiesta al Comitato, proponendone le trattande.
	Art. 12

Forma della convocazione, trattande

L'Assemblea è convocata per iscritto almeno quindici (15) giorni prima.

La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno.

Art. 13

Quorum, deliberazioni

L'Assemblea generale si costituisce validamente con qualsiasi numero di presenti. Essa prende le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti.

Tuttavia, per le decisioni relative all'esclusione di un membro, alla revisione degli Statuti o allo scioglimento dell'associazione, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 14

Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1 la nomina di soci onorari su proposta del Comitato;
- 2 la nomina, ogni anno, del presidente e dei membri del Comitato;
- 3 la nomina dell'ufficio di revisione;
- 4 la revoca dei membri del Comitato e l'esclusione di soci, nei casi in cui siano giustificate da motivi gravi;
- 5 l'approvazione del rapporto annuale del Comitato, dei conti e del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- 6 lo scarico al Comitato;
- 7 la fissazione, annualmente, della tassa sociale e dei contributi dei soci sostenitori su proposta del Comitato;
- 8 la decisione su progetti importanti - tipo, costi, finanziamento - inerenti il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- 9 la decisione sull'acquisto e la vendita d'immobili e materiale rotabile;
- 10 la modifica dello statuto;
- 11 lo scioglimento dell'associazione.

B Il Comitato

Art. 15

Composizione, nomina e funzionamento

Il Comitato è composto da 7 a 15 membri, tra i quali:

- a) un presidente
- b) un vicepresidente
- c) un segretario

Il presidente è nominato direttamente dall'Assemblea. Le altre cariche sono decise dal Comitato.

Il Comitato organizza liberamente ripartendo i compiti al suo interno.

Esso può nominare delle commissioni permanenti o transitorie,

nelle quali deve essere presente, nel limite del possibile, almeno un membro del Comitato.

Art. 16

Durata e eleggibilità I membri del Comitato rimangono in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

In caso di necessità il Comitato può cooptare altri membri tenuto conto del massimo previsto dall'art. 15.

Art. 17

Convocazioni, quorum Il Comitato si riunisce quando gli interessi dell'associazione lo esigono. Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Art. 18

Mansioni e competenze

Il Comitato:

- 1 amministra l'associazione e prende tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi della stessa;
- 2 rappresenta l'associazione verso terzi;
- 3 allestisce e presenta annualmente i conti, il rapporto di attività ed un piano finanziario a medio termine;
- 4 assume il personale necessario e ne stabilisce le condizioni d'impiego;
- 5 convoca le Assemblee dei soci;
- 6 propone all'Assemblea, annualmente, la tassa sociale ed i contributi dei soci sostenitori;
- 7 organizza campagne finanziarie ed azioni di promozione onde assicurare all'associazione i mezzi economici necessari per raggiungere gli scopi sociali;
- 8 aggiorna annualmente l'elenco dei soci;
- 9 istituisce commissioni permanenti o transitorie;
- 10 delega sue competenze;
- 11 decide la partecipazione ad associazioni o società;
- 12 rappresenta l'associazione in processi e in procedure di qualsiasi genere;
- 13 ha la facoltà di cooptare nuovi membri del Comitato in caso di necessità;
- 14 prende ogni altra decisione nell'interesse dell'associazione che non sia di competenza di un altro organo dell'associazione.

Art. 19

Diritto di firma

L'associazione è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due del presidente o, in caso di suo impedimento del vicepresidente, con il segretario o, in caso di suo impedimento,

con un altro membro del Comitato.

C L'Ufficio di revisione

Art. 20

Nomina, eleggibilità
e compiti

L'Assemblea ordinaria nomina l'ufficio di revisione.

I revisori restano in carica per la durata di un anno e sono rieleggibili consecutivamente per al massimo di due mandati.

La revisione contabile può essere affidata ad un ufficio di revisione professionale scelto dal Comitato.

IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità

Art. 21

Principio

Gli impegni dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

I membri dell'associazione rispondono sino a concorrenza della quota sociale annuale.

Art. 22

Mezzi finanziari

I mezzi dell'associazione sono costituiti:

- a) delle quote sociali annuali versate dai membri;
- b) dai contributi dei membri sostenitori;
- c) dai ricavi delle attività previste nel programma annuale;
- d) da devoluzioni, donazioni ed elargizioni;
- e) da sponsorizzazioni e pubblicità private;
- f) da altri contributi o ricavi provenienti da altre attività.

V Scioglimento e liquidazione

Art. 23

Decisione
Modalità

L'Associazione può essere sciolta, su proposta del Comitato o di 1/5 dei soci, da un'assemblea straordinaria appositamente convocata e che decide con una maggioranza qualificata come all'art. 13 del presente statuto.

Art. 24

Liquidazione

Deciso lo scioglimento, l'assemblea dovrà designare, se necessario, dei liquidatori e deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale.

Questo dovrà essere attribuito ad associazioni o enti aventi

scopo analogo.

VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Modifiche statutarie

Ogni proposta di modifica del presente statuto dovrà essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea con la menzione del testo e della modifica proposta.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere approvata dall'assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 13 del presente statuto.

Art. 26

Approvazione ed entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del 27 maggio 2000 e sostituisce quello in vigore del 15 maggio 1993.

Esso entra immediatamente in vigore.

Per l'Assemblea Generale dei soci

Il presidente

Il segretario

15 maggio 1993 approvato modifica dello statuto che sostituisce quello in vigore dall'assemblea costitutiva del 23 novembre 1979.